



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

Sede Nazionale
00161 Roma - Via G.A. Guattani, 13
Tel. (06) 441881
Fax (06) 44249511-513-518-516 - e-mail cna@cna.it

Sede di Bruxelles
B - 1000 Bruxelles - Rue du Commerce, 124
Tel. + 322 2307442-429
Fax + 322 2307219 - e-mail bruxelles@cna.it Indirizzo Internet: www.cna.it

"LA QUESTIONE BALNEARE: AFFERMARE IL DIRITTO DI ESISTERE DI 30 MILA IMPRESE BALNEARI ITALIANE"

01.- QUESTIONE BALNEARE ITALIANA

In Europa si sta attraversando un momento particolarmente difficile, che si inserisce nei complessi problemi della globalizzazione, ma che vive di proprie dinamiche particolari. Il complesso dei trattati e delle direttive - il "sistema totemico" che essi individuano - si sta segnalando per mancanza di rappresentatività, di democrazia reale, di equità, di solidarietà, di capacità di sviluppo. Si sta connotando per la esagerata burocratizzazione, per la incapacità di cogliere e di valorizzare le enormi potenzialità sociali ed economiche che tutt'ora esistono su base regionale. La situazione italiana, poi, è ancora più particolare, per la nostra sostanziale subalternità nei confronti dell'UE.

La questione balneare italiana, che ben conosciamo e che ci sta logorando da anni, nodo cruciale del turismo balneare nazionale, ne è un esempio emblematico. Originata dalla segnalazione AS481 - Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico ricreativa, avviso che, in data 20 ottobre 2008, l'Autorità (italiana) garante della Concorrenza e del Mercato - ha indirizzato a una serie di soggetti ed enti istituzionali nazionali, tra cui: a.- la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e della Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso passaggi successivi, ha dato luogo a una prima procedura di infrazione (nota 29 gennaio 2009 della Commissione delle Comunità europee) e, successivamente, a una messa in mora complementare, notificata il 5 maggio 2010.

Si trattava e si tratta, è opportuno sottolinearlo, di situazioni che, presenti con marcate analogie in altri paesi dell'Unione (Spagna, Portogallo, Croazia e molti altri ancora, se solo lasciamo il ristretto ambito demaniale marittimo) sono sempre state difese, come è logico sia, dai rispettivi Governi nazionali e finora sono state pacificamente accettate dall'UE e in qualche caso (Spagna) addirittura encomiate.

Quando le citate procedure di infrazione nei confronti dello Stato italiano sono state chiuse - 2 marzo 2012 - la normativa demaniale italiana aveva perso i propri tratti identificativi fondamentali:

- a.- soppresso, con il Decreto Milleproroghe 2009, il diritto di insistenza ex art. 37, comma 2, 2° periodo, Cod. Nav.;*
- b.- fissato al 31 dicembre 2015 il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto e in scadenza entro tale data (decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, art. 1, comma 18)*
- c.- abrogato l'automatismo che esisteva nel rinnovo delle concessioni, dispositivo che aveva egregiamente funzionato per anni, costituito attraverso il decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, successive modificazioni e integrazioni, comma 2, art. 01, articolo abrogato con legge comunitaria 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217, art. 34 duodecies).*

Successivamente, la legge 17 dicembre 2012, n. 221, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha prorogato la scadenza delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2020, mentre il termine per l'emanazione del previsto Decreto Legislativo di riordino della normativa demaniale è trascorso infruttuosamente.

Una situazione abnorme e allucinante, che più volte è stata ai limiti del tracollo e che, in un universo di 30 mila imprese economicamente e socialmente trainanti, è stata sempre miracolosamente difesa da un numero limitatissimo di soggetti storici - individuali e/o associativi - che ha portato avanti con determinazione il concetto basilare del "NO ALLE ASTE!!", al quale più recentemente CNA Balneatori ha aggiunto il

"DIRITTO DI ESISTERE DI 30 MILA IMPRESE BALNEARI ITALIANE"

Questo l'originario schema di riferimento del comparto balneare nazionale, quadro tutt'altro che tranquillizzante e tutt'altro che definito per la piccola e piccolissima impresa turistico-ricreativa-familiare italiana.

La situazione generale è ancora lontana dalla normalizzazione, ma è indubbio che, anche se continuano ad esistere per l'universo balneare preoccupanti fattori di rischio, nel corso degli ultimi due anni, si sono avuti incoraggianti segnali di apertura.

02.- IL DOPPIO BINARIO

Il vertice Governo e Sindacati del 13 gennaio 2015 è servito a mettere a punto un percorso condiviso, definito come una sorta di "doppio binario": in sostanza, aprire ai bandi per nuove concessioni, non prima di aver verificato l'esistenza di ulteriori, nuovi tratti di litorale, e dall'altra il riconoscimento di un congruo periodo transitorio per le concessioni oggi vigenti. Una condizione, quest'ultima, posta in cima all' agenda sindacale nel confronto con il governo e le istituzioni comunitarie. La grande novità di questa proposta è rappresentata dal fatto che il governo abbia raccolto una storica rivendicazione sollevata dalle imprese balneari che rovescia alcuni punti presenti nel dibattito precedente e condizionato i rapporti con l'Unione europea. Ovvero che le attuali 30.000 concessioni italiane avessero di fatto occupato tutti i beni demaniali disponibili, mentre al contrario intervengono solo su una ristretta porzione, pari a meno di un quarto del totale, al netto delle spiagge libere e delle aree protette. Il negoziato aperto dal Governo con la Commissione europea si è, di fatto, interrotto a seguito della decisione dei Tribunali amministrativi italiani che hanno iniziato a delegare alla Corte di Giustizia UE le decisioni pregiudiziali inerenti la compatibilità tra normativa nazionale e normativa UE – in particolare – in merito alla proroga fino al 2020 per le attuali imprese balneari.

03.- LA POSIZIONE DELLE REGIONI

Il 16 marzo 2015, la Commissione congiunta Demanio -Turismo della Conferenza delle Regioni ha elaborato la bozza di un documento che ha approvato il 25 marzo, con il titolo "La posizione delle regioni sulla revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime". In esso la Commissione:

- a.- ha espresso il proprio sostegno agli operatori balneari in merito alla richiesta alla Corte di Giustizia Europea sulla validità della proroga al 31 dicembre 2020;*

- b.- ha chiesto che venga convocato al più presto il tavolo di confronto con il Governo e gli Enti locali richiesto dalla Conferenza Stato Regioni del 22 gennaio 2015;
- c.- ha chiesto che si faccia chiarezza con la Commissione Europea sulla possibilità di un regime transitorio delle attuali concessioni demaniali marittime analogo a quello adottato in altri paesi dell'Unione, come Spagna, e Portogallo;
- d.- ha chiesto la conferma della politica del "doppio binario".

Le Regioni, quindi, sostengono le imprese balneari, come conferma la recentissima risoluzione 2.10.2015 approvata a larga maggioranza dal Consiglio della Regione Emilia-Romagna, documento che "impegna la Giunta regionale a sostenere il negoziato avviato dal Governo con la Commissione europea volto a tutelare la filiera del turismo balneare, a varare in tempi brevi le nuove norme di riordino del demanio marittimo e la definizione di un congruo periodo transitorio che accompagni il passaggio al nuovo regime normativo."

04.- ATTIVITA' DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI ITALIANI

I Tribunali amministrativi italiani hanno iniziato a delegare alla Corte di Giustizia UE le decisioni pregiudiziali inerenti la compatibilità tra normativa nazionale e normativa UE.

Il TAR Lombardia circa la compatibilità della proroga al 31.12.2020 con la normativa europea, si è attivato per primo, con sentenza 26.09.2014.

In relazione a tale provvedimento CNA Balneatori ha deciso di produrre immediatamente un intervento in opposizione. L'incarico è stato affidato agli avvocati Roberto Righi ed Ettore Nesi i quali, il 23.12.2014, hanno depositato presso il TAR Lombardia un atto di intervento ad adjuvandum, atto che è stato trasmesso dal TAR alla Cancelleria della Corte di Giustizia UE il 12.02.2015.

Il 12 gennaio 2015, l'Avvocatura di Stato, per conto del Governo italiano, ha depositato a sua volta presso la Corte di Giustizia il proprio atto di intervento in merito all'iniziativa del TAR Lombardia, traendo le seguenti positive conclusioni:

- "59) Per le motivazioni sopra esposte, si chiede conclusivamente a codesta On. Corte di Giustizia di voler valutare la irricevibilità della domanda pregiudiziale in esame per mancanza del necessario requisito della pertinenza in concreto con la causa instaurata innanzi al giudice remittente.**
- 60) In subordine, si chiede di voler comunque ritenere compatibile con il diritto comunitario la proroga al 2020 delle concessioni marittime lacuali e fluviali in essere, prevista dall'art. 1, comma 18, del d. l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge del 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni."**

Di parere diametralmente opposto la Commissione europea - Servizio giuridico, la quale, il 13 gennaio 2015 - forse eccedendo rispetto al proprio diritto di esprimere legittime opinioni e sconfinando nella indebita risposta diretta al quesito - ha indirizzato al presidente e ai giudici della Corte di Giustizia UE le proprie osservazioni in merito alla medesima questione, concludendo in questi termini:

- "54. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione suggerisce pertanto di rispondere al quesito pregiudiziale formulato dal TAR Lombardia come segue: 'una norma nazionale, come quella controversa nella causa principale, che determini un'automatica proroga ex lege della data di scadenza delle concessioni di beni demaniali,**

consentendo così ai concessionari esistenti di continuare a sfruttare economicamente tali beni anche dopo la scadenza del termine previsto dalle rispettive concessioni, comporta una violazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, nonché, se applicata con riferimento a concessioni di beni demaniali con interesse transfrontaliero certo, dell'art. 49 TFUE' ”.

La Repubblica ellenica, attraverso il proprio Ministero degli affari esteri, unica tra gli Stati UE, il 21 gennaio 2015 è intervenuta in modo del tutto inatteso nella questione, con interessanti osservazioni scritte, indirizzate al Collegio e ai membri della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Secondo la Repubblica ellenica, risulta con chiarezza che il contratto oggetto di causa:

"verte sulla concessione a privati da parte delle autorità italiane del demanio pubblico marittimo (sic) al fine di gestire un chiosco, un bar, una veranda e impianti di balneazione dietro il pagamento di un corrispettivo. (...) Di conseguenza, il contratto in discorso non può essere qualificato come concessione di servizi, cui si applicano i principi generali del diritto dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, in quanto presentano interesse transfrontaliero. (...) Da ultimo va sottolineato che la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, la libera circolazione dei capitali, nonché la tutela della libertà di concorrenza costituiscono principi fondamentali del diritto dell'Unione, sanciti dalle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e che disciplinano qualsiasi forma di attività economica avente incidenza sul mercato unico. (...) Alla luce di quanto esposto, secondo la Repubblica ellenica, la risposta alla questione pregiudiziale proposta risulta irrilevante, considerato che, come si è accennato in precedenza, il contratto controverso non ricade nell'ambito della direttiva 2004/18."

Anche il TAR Sardegna ha espresso perplessità circa la compatibilità UE della proroga al 2020 e anche circa la compatibilità di quella in scadenza al 2015. Nel ricorso R.G. n. 384/2012 - Sez. I, il TAR, con sentenza n. 224, ha sospeso il giudizio e ha rimesso alla Corte di Giustizia UE due quesiti inerenti la legittimità delle proroghe relative a concessioni demaniali marittime concernenti attività turistico-ricreative. Circa questa iniziativa CNA Balneatori ha conferito agli avvocati Nesi e Righi il mandato di produrre un atto di resistenza giuridica anche nei confronti dei quesiti pregiudiziali del TAR Sardegna, atto che è stato depositato il 22.04.2015.

Il 27.02.2015 il TAR Toscana - Sez. III, con sentenza n. 328/2015, ha riconosciuto il diritto di superficie del concessionario sugli immobili realizzati sul demanio.

Parere rivoluzionario, quello del TAR Toscana, a proposito del quale considerato che, su tale base, i concessionari balneari sarebbero inequivocabilmente titolari di un bene e non di un servizio, una specifica interrogazione europarlamentare in data 24.06.2015, chiedeva alla Commissione se essa intendesse rivedere l'interpretazione finora data al concetto di "servizio" nella direttiva (servizi) e ritenesse di modificarla in conseguenza. La risposta della Commissione europea per il mercato interno, industria, imprenditoria e piccole e medie imprese - è di particolare interesse, considerando l'interattività che esiste tra norme europee e normative nazionali: la sentenza del TAR Toscana - ha precisato la Commissione - non verte sull'applicazione della normativa UE: il TAR Toscana si è limitato a pronunciarsi sull'interpretazione della normativa nazionale senza aggiungere nessuna osservazione rispetto alla compatibilità sui principi europei.

05.- LA PROROGA AL 2020 .

Nel corso degli ultimi 12 mesi abbiamo sentito ripetere che la proroga al 31 dicembre 2020 accordata alle concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo con decreto-legge 18.10.2012, n. 179, art. 34-duodecies non esiste, in quanto non è mai stata notificata all'Unione europea.

Questa tesi, a nostro parere, è contraddetta dai fatti: ogni atto normativo italiano è sempre automaticamente notificato all'UE, che lo esamina in dettaglio, particolarmente quando, come rispetto al regime di proroghe demaniali italiane post 2009, l'Unione ritiene che possano esistere irregolarità. Confermano questo assunto i seguenti fatti:

- a.- l'argomento in questione fa indubbiamente parte delle materie rispetto alle quali lo Stato italiano ha trasferito all'UE parte della propria potestà normativa e sui quali la Commissione mercato interno e servizi, avendo focalizzato il problema su segnalazione italiana, non ha mai smesso di esercitare un controllo pressante e continuo. Conferma questo concetto il fatto che la Commissione, dopo aver notificato allo Stato Italiano la procedura d'infrazione n. 2008/4908 del 02.02.2009, in data 05.05.2010, avendo (autonomamente) verificato che la l. 26.02.2010, n. 25, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, non aveva abrogato l'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 05.10.1993, n. 400, la quale prevede il rinnovo automatico della concessione, abbia contestato allo Stato italiano il mancato rispetto degli obblighi che essa sostiene incombono nei confronti dell'Italia, in virtù dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, nonché in virtù dell'art. 49 TFUE sulla libertà di stabilimento;*
- b.- la nota 28 gennaio 2013 della Direzione generale Mercato interno e Servizi, indirizzata a un'impresiditrice balneare italiana, che si è attivata per avere una risposta dalla Commissione europea e che l'ha resa pubblica, conferma il fatto che la Commissione conosca perfettamente l'esistenza della proroga in questione: " (...) Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge il 17 dicembre 2012, estende tali concessioni fino al 31 dicembre 2020, cioè undici anni dopo la data in cui la direttiva avrebbe dovuto essere trasposta. La compatibilità dell'attuale situazione giuridica italiana con il diritto dell'Unione europea è dunque in corso di attento esame da parte della Commissione. (...)"*
- c.- l'intervento 13 gennaio 2015 della Commissione europea - Servizio giuridico, la quale, ha indirizzato al presidente e ai giudici della Corte di Giustizia UE le proprie osservazioni in merito al giudizio promosso dal TAR Lombardia nei confronti della proroga al 2020, consente di escludere che la Commissione ignori l'esistenza della proroga;*
- d.- se discutiamo di liceità della proroga in ambito UE è perché essa esiste. Non è in dubbio la sua esistenza, ma la sua legittimità in ambito UE.*

La stessa Avvocatura di Stato - organo tecnico-giuridico del Governo - nel giudizio promosso dal TAR Lombardia, è intervenuta per difenderla presso la Corte di Giustizia UE, sostenendo, a nostro avviso, l'esistenza stessa della proroga.

06.- EVOLUZIONE DELLA LINEA SINDACALE

Il 10.04.2015, l'Assemblea nazionale CNA Balneatori convocata a Ravenna, ha definito la propria linea sindacale aggiornata alle più recenti acquisizioni giurisprudenziali e dottrinali, riaffermando l'impegno e la propria strategia sindacale sui seguenti obiettivi:

- a.- proroga delle concessioni di almeno 30 anni a far data dal 31 dicembre 2020;*
- b.- esclusione delle aste nei confronti delle imprese balneari in attività al termine di tale periodo;*

- c.- indispensabile e improcrastinabile moratoria a favore delle imprese pertinenti, in attesa della riforma del demanio per quegli stessi canoni;
- d.- fermo quanto deliberato a Carrara, in ambito Balnearia 2015.

07.- MISSIONI IN EUROPA

Bruxelles 24.06.2015 e 15.07.2015

Le delegazioni CNA Balneatori, hanno incontrato gli europarlamentari italiani (24 giugno) e il Capo Unità – Unità E1 – Politica dei servizi per i consumatori - della Commissione europea DG GROWTH (15 luglio 2015) e la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, organo istituzionale al quale è affidato un ruolo centrale nei rapporti fra autorità italiane ed istituzioni europee.

Principalmente gli argomenti dei colloqui di Bruxelles hanno riguardato:

- a.- la tutela della proroga al 31.12.2020, attualmente al vaglio della Corte di Giustizia europea, proroga già difesa dall'Avvocatura di Stato e da due atti di intervento promossi da CNA Balneatori ed elaborati dagli avvocati Righi, Nesi, Paolini e Morbidelli;
- b.- l'attuazione del "doppio binario", riforma a cui sta lavorando il Governo e che prevede la immediata adozione di evidenza pubblica per le porzioni di litorale ancora disponibili e l'assegnazione di un adeguato periodo transitorio alle concessioni inerenti le attuali imprese balneari.
- c.- la possibilità di escludere il comparto balneare da procedure di gara ad evidenza pubblica, attraverso l'approfondimento giuridico e giurisprudenziale della questione.

I documenti dei quali CNA Balneatori si è avvalsa nel corso delle missioni sono stati:

- a.- verbale e ordine del giorno dell'assemblea nazionale CNA Balneatori tenuta a Ravenna il 4 aprile 2015;
- b.- studio: "Memorandum sulla questione balneare italiana";
- c.- nota: "Lo stato del turismo italiano e la riforma delle concessioni demaniali";
- d.- nota: "Questione balneare italiana – soluzioni legittime e percorribili per regolare l'uso del demanio marittimo attraverso contratti a tempo indeterminato che escludano il ricorso a procedure di evidenza pubblica ed aste."

La strategia giuridico-sindacale adottata da CNA Balneatori anche in ambito europeo punta a sostenere i punti sindacali approvati dall'assemblea nazionale CNA Balneatori del 10 aprile scorso a Ravenna: doppio binario, proroga al 2020, periodo transitorio necessario per rilanciare il settore e, soprattutto, per asserire la non inerenza tra aste ed evidenze pubbliche e comparto balneare.

08.- I PRINCIPALI DATI DI SETTORE DELL'ECONOMIA TURISTICA BALNEARE

Nell'occasione della seconda missione a Bruxelles Cna Balneatori ha deciso di elaborare un documento tecnico basato sugli studi di settore inerenti il comparto balneare, per fornire alla Commissione un quadro certo ed esauriente di un polo produttivo di assoluta eccellenza, insostituibile per l'economia costiera italiana per caratteristiche e interrelazioni, verificate in oltre centotrent'anni di attività: integrazione nel contesto urbano e sociale; valenza economica,

patrimoniale e occupazionale; caratteristiche strutturali; azioni a completamento di quelle svolte dalla Pubblica Amministrazione, tra cui sicurezza in terra e in mare, monitoraggio e difesa della costa, primo soccorso; compatibilità ambientale. Tale documento in corso di elaborazione e di definizione sarà trasmesso, previa comunicazione al nostro Governo e agli organi istituzionali, entro il 2015.

09.- TUTELA DEI CONCESSIONARI PERTINENZIALI

Nel contesto attuale - in attesa della riforma complessiva del demanio marittimo che definisca dei canoni equi e sostenibili per tutti i concessionari e tali da risolvere il drammatico problema degli attuali concessionari pertinenziali (sfiancati e depauperati nel dover sostenere canoni insostenibili) anche attraverso l'introduzione di criteri di solidarietà – è auspicabile l'immediata riapertura dei termini per la presentazione di istanze così come precedentemente previsto all'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del D.L. n. 400/1993, convertito dalla L. n. 494/1993 secondo apposita istanza di pagamento dei canoni ai sensi della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, commi 732 e 733.

10.- IL TURISMO BALNEARE ELEMENTO STRUTTURALE PER L'ECONOMIA E L'OCCUPAZIONE

Cna Balneatori ha condotto un'indagine – che si innesta con lo studio economico sui principali dati degli stabilimenti balneari italiani- che ha stimato, per l'estate 2015, un incremento di presenze balneari generalizzato, valutabile in un + 20% rispetto ai dati 2014 .

Il dato – estremamente significativo, in presenza di una situazione economica generale ancora riflessiva – ha trovato sostanziale conferma nelle valutazioni del Codacons e chiarisce come l'impresa balneare, nella sua attuale configurazione, costituisca un elemento strutturale di primaria importanza per l'economia delle regioni litoranee e per la stessa economia nazionale. Si tratta di un dato di fatto, che vale in assoluto, indipendentemente dalla favorevole incidenza del tempo bello e caldo, fattore ovviamente determinante, com'è stato nella stagione in corso. Gli stabilimenti balneari, fenomeno tipicamente italiano, da oltre centotrent'anni non solo hanno consentito l'attività stagionale, ma hanno promosso e orientato la crescita economica, urbanistica e sociale delle principali località turistiche costiere. Questo processo, nonostante le incertezze e le perplessità determinate dalla recente normativa europea, lungi dall'essere concluso, potrebbe costituire un fattore di ulteriore sviluppo ambientale, turistico e occupazionale delle nostre riviere, completando e perfezionando i rapporti che attualmente esistono tra terra e mare, rapporti la cui fragilità, evidenziata dalla crescente intensità degli eventi meteorici, potrebbe incidere negativamente sul turismo locale

La seconda indagine – sempre condotta da CNA Balneatori - ha registrato l'innalzamento dell'occupazione negli stabilimenti balneari del 3%, con oltre 5 mila posti di lavoro in più rispetto ai 168 mila del 2014.. "Il record del turismo balneare indica il potenziale di un settore decisivo per irrobustire la ripresa, far crescere il Pil e incrementare l'occupazione."

11.- RICHIESTE AL GOVERNO

CNA Balneatori ritiene che non sia più possibile attendere per il varo della riforma del settore balneare- che non sia neanche possibile aspettare i pronunciamenti della Corte di Giustizia europea (ai quali, comunque, sindacalmente e istituzionalmente ci si è giuridicamente appellati

per tutelare la proroga al 2020)- per dare certezze ad un comparto turistico di eccezionale rilevanza e fondamentale per la crescita economica e il rilancio occupazionale dell'intero Paese.

Sulla base degli avvenimenti più significativi relativi alla "questione balneare italiana" e di quanto sindacalmente messo in campo finora, CNA Balneatori

CHIEDE

che il Governo riapra il negoziato in Europa su queste basi:

- 1.- esprima ufficialmente la posizione nazionale di tutela delle 30 mila attuali imprese balneari italiane;*
- 2.- approvi, con la partecipazione e con il confronto delle Regioni costiere e delle associazioni sindacali di rappresentanza del comparto balneare italiano, una normativa che costituisca il conclusivo riordino della materia demaniale marittima e consenta alle imprese turistico ricreative di ritornare immediatamente ad investire con una prospettiva temporale illimitata;*
- 3.- adotti immediatamente gare ed evidenze pubbliche esclusivamente per l'assegnazione di nuove concessioni, alle quali sia possibile accedere limitatamente a una singola unità concessoria;*
- 4.- attui la indifferibile riforma del comparto turistico demaniale, con definizione di canoni equi e sostenibili per tutte le imprese turistico-ricreative, tali da risolvere - anche attraverso l'introduzione di criteri di solidarietà di settore - il drammatico problema degli attuali concessionari pertinenziali, le cui imprese sono a rischio per via di canoni che hanno raggiunto valori insostenibili.*

Documento approvato il 9 ottobre 2015, in Rimini, nell'ambito del 33° SUN, sala Neri 2 - dall'Assemblea Nazionale CNA Balneatori .

CNA Balneatori

*Coordinatore nazionale
CNA Balneatori
Cristiano Tomei
balneatoricoordnaz@cna.it
349 3571785*